

COMUNE DI BELMONTE CALABRO
(Provincia di Cosenza)

REGOLAMENTO
PER LA
PROTEZIONE CIVILE

IL SEGRETARIO
(Dott. *Fedele Vena*)



CAPO I GENERALITA'

Art.1 Istituzione

E' istituito il Servizio comunale per la protezione civile, al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

Art.2 Competenze

Il Comune, nel quadro della Legge 8 giugno 1990, n°142, in materia di autonomia locale, della Legge 24 febbraio 1992, n°225 e della Legge Regionale 10 febbraio 1997, n°4, decide di dotarsi di una struttura comunale permanente di protezione civile così articolata:

- ✓ a) Comitato comunale per la protezione civile;
- b) Servizio comunale per la protezione civile;

Art.3 Attribuzioni del Sindaco

Il Sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto ed al Presidente della Giunta Regionale.

*

CAPO II COMITATO COMUNALE PER LA PROTEZIONE CIVILE

Art.4 Costituzione

E' costituito il Comitato comunale per la protezione civile, così strutturato:

- 1) Sindaco, autorità locale di protezione civile o suo delegato, che lo presiede;
- 2) Segretario comunale;
- 3) Comandante della Stazione Carabinieri;
- 4) Un medico designato dalla A.S.L.;

* Al comma 1 è aggiunto il seguente comma
2. Il sindaco informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali e compie i compiti con esigenze di protezione civile. A tal fine si avvale dei mezzi tecnici individuali nel piano di protezione civile, o, comunque, di quelli più idonei allo scopo,

IL SEGRETARIO
Fedele Vena

- 5) Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- 6) Comandante della Polizia Municipale;
- 7) Dirigente del Settore assistenza sociale;
- 8) Responsabile di ciascuna unità assistenziale di emergenza di cui al successivo art. 11.

Art.5 **Compiti**

Il Comitato comunale per la protezione civile, costituito come al precedente art.4, nel rispetto delle norme vigenti ed in relazione alle direttive emanate dal Prefetto, quale organo provinciale di protezione civile, ha le seguenti funzioni:

a) sovrintende al puntuale rispetto di tutte le norme del presente Regolamento, nonché all'acquisizione dei dati per la formazione di tutti i programmi e dei piani di protezione civile;

b) sovrintende alla formazione degli elenchi delle risorse disponibili, nonché al loro aggiornamento;

c) assicura, almeno una volta all'anno, la revisione ed il controllo dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione del servizio;

d) esprime parere non vincolante:

1) sull'organizzazione di eventuali posti fissi di osservazione;

2) su tutti gli acquisti e forniture per la concreta organizzazione di qualsiasi servizio di protezione civile;

e) sovrintende alle operazioni di addestramento ed esercitazione delle unità assistenziali di emergenza di cui al successivo art. 11;

f) nel quadro delle direttive nazionali, regionali e provinciali, promuove e collabora a tutte le iniziative atte a stimolare nei cittadini la formazione di una moderna coscienza di protezione civile. A tale scopo, d'intesa con le autorità e gli organismi scolastici, promuove corsi integrativi nelle scuole di ogni ordine e grado, volti a fornire ai giovani le notizie, le esperienze, le tecniche, ecc. necessarie a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente da danni provenienti dalla natura o dagli errori e incuria degli uomini;

g) propone e suggerisce modalità e formule per allertare la popolazione.

Art.6 **Convocazione**

Il Comitato comunale per la protezione civile sarà convocato dal Sindaco o suo delegato:

IL SEGRETARIO
(Dott. Fedele Vena)



